



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 03/11/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SGOTTO CATERINA**, Presidente

**GIOIA GIOVANNA**, Relatore

**GAROFALO GIOVANNI**, Giudice

in data 03/11/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 177/2022 depositato il 09/02/2022

**proposto da**

Srl -

**Difeso da**

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

**Rappresentato da**

**ed elettivamente domiciliato presso** daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

**contro**

Comune di Montauro

**elettivamente domiciliato presso** ufficiotributimontauro@asmepec.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INVITO AL PAGAMENTO n. 1544 IMU 2013

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** Si dà atto che il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso, lo illustra ed

insiste per il suo integrale accoglimento. Sottolinea la mancanza della presentazione della prova e l'assenza di costituzione della controparte.

**Resistente/Appellato:** nessuno è comparso

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 09.02.2022 La società [REDACTED] SRL, con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Via [REDACTED], P. IVA [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., Sig. [REDACTED], impugnava l'Ingiunzione di pagamento n. 1544 del 11.08.2021 emesso dal Comune di Montauro e del relativo ruolo sotteso, notificata il 12.08.2021 ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 1.996,97, a titolo di omesso versamento IMU, anno d'imposta 2013 per difetto di notifica dell'avviso di accertamento.

Concludeva chiedendo dichiararsi nulla e/o illegittima l'ingiunzione di pagamento opposta per palese ed insanabile violazione dell'art. 15, commi 4 e 5, del Regolamento comunale sulla IMU del Comune di Montauro, oltreché per violazione dell'art. 1, comma 161, Legge n. 196/2006, quale conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento alla contribuente.

Non si costituiva il Comune di Montauro.

La causa veniva trattenuta in decisione in data 03.11.2022.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.

Ed invero, non costituitosi il comune di Montauro non è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico per l'emissione dell'impugnata intimazione di pagamento.

A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Spese a carico di parte soccombente.

### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso;

condanna il Comune di Montauro al pagamento delle spese processuali liquidate in 500,00 oltre accessori come per legge..

Catanzaro 03 novembre 2022

Il Giudice relatore

Il Presidente

Dott.ssa Giovanna Gioia

Dott. ssa Caterina Sgotto